

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Ai clienti
Ai collaboratori

Oggetto: **Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione preventiva**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la [nota n. 29 dell'11 gennaio 2022](#), con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo per l'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).

Si tratta di quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l'Impiego (Unilav).

In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell'esercizio di una attività professionalmente organizzata (così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).

La finalità adottata dal legislatore, per motivare il nuovo adempimento burocratico, è quella di svolgere una attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

In primis, il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Quali rapporti vanno comunicati

L'obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022). Per tutti i rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l'11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Come va effettuata la comunicazione

La comunicazione dovrà essere effettuata all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere **preventiva rispetto all'avvio dell'attività lavorativa**. A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l'applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
 37069 Villafranca di Verona (VR)
 Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
 e-mail: info@studiomalandrino.com

**Cosa va scritto nella comunicazione**

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;
- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente) ;
- una sintetica descrizione dell'attività;
- l'ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell'incarico) ;
- la data di avvio delle prestazioni occasionali;
- l'arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato nell'ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all'email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull'attività che dovrà essere svolta.

Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall'Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Quella che segue è una bozza di comunicazione con i dati obbligatori richiesti dall'Ispettorato del Lavoro.

FAC-SIMILE

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunicare l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 c.c., tra la società _____, con sede legale in _____ p.IVA/CF _____ e il sig. _____ nato a _____ il _____ con CF _____ e residente in _____, per lo svolgimento della seguente attività _____.

La prestazione occasionale verrà resa presso i locali _____ ed inizierà il _____.
 Alla conclusione dei lavori, il collaboratore riceverà un compenso pari a euro _____, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%.

Si precisa che:

- La prestazione riguarda funzioni di alto profilo, non rientranti nell'ordinaria attività svolta dal committente.
- L'incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica del Committente.

Si allega la lettera di incarico.

L'Azienda

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Sanzione

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa **da 500 a 2.500 euro** per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004.

La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuare una nuova.

FAQ

È possibile predisporre una lettera di incarico che identifica l'avvio dell'attività e non la sua conclusione?

No, in quanto mancherebbe uno degli elementi fondamentali di questa tipologia contrattuale: l'occasionalità. Prevedere una lettera di incarico ove non sia evidente la sporadicità della prestazione lavorativa ovvero identificare in un periodo medio/lungo la durata dell'accordo entro la quale svolgere la prestazione (ad esempio: la prestazione verrà svolta nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), può evidenziare l'assenza delle condizioni richieste dalla normativa per lo svolgimento del lavoro autonomo occasionale.

È obbligatorio comunicare le giornate di prestazione o solo l'avvio dell'attività lavorativa?

E' possibile comunicare esclusivamente l'avvio dell'attività lavorativa. Si tenga presente che, normalmente, le prestazioni occasionali sono contigue e identificate in un breve periodo. Qualora, viceversa, il periodo, ove identificare le prestazioni, sia medio/lungo, ovvero qualora siano in atto più lettere di incarico per più attività, è il caso di ribadire, con una ulteriore comunicazione, che la prestazione da effettuare "appartiene" ad una determinata lettera di incarico.

Indirizzi e-mail, degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, ai quali inviare la comunicazione di avvio dell'attività autonomo occasionale: vedi file pdf allegato

Restiamo a disposizione

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro